



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
CAPITANERIA DI PORTO

ORTONA

LIMITI DI NAVIGAZIONE RISPETTO ALLA COSTA
NEL COMPARTIMENTO MARITTIMO DI ORTONA

Il Capo del Compartimento marittimo di Ortona:

- VISTO il R.D. 30 marzo 1942, n.327, recante approvazione del testo definitivo del codice della navigazione e s.m.i.;
- VISTO il D.P.R. 15 febbraio 1952, n.328, recante approvazione del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima);
- VISTA la legge 22 dicembre 1975, n. 685, recante ratifica ed esecuzione della convenzione sul regolamento internazionale del 1972 per prevenire gli abbordi in mare, con annessi, firmata a Londra il 20 ottobre 1972;
- VISTO l'art. 8, della legge 8 luglio 2003, n. 172, ai sensi della quale *"in deroga all'articolo 59 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, le ordinanze di polizia marittima concernenti la disciplina dei limiti di navigazione rispetto alla costa sono emanate dal capo del compartimento marittimo"*;
- VISTO il decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, *"Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'art. 6, della legge 8 luglio 2003, n. 172"* e s.m.i.;
- VISTO il D.M. 29 luglio 2008, n. 146, recante *"Regolamento di attuazione dell'art. 65, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto"*, con particolare riferimento agli artt.91-bis e 91-ter introdotti dal D.M. 17 settembre 2024, n.133 (G.U.R.I. n.222, in data 21.09.2024), rubricati, rispettivamente, *"limiti di velocità e di emissioni sonore"* e *"limiti di navigazione e di distanza dalla costa"*;
- VISTA la propria ordinanza n.19, in data 09 luglio 2020, recante attuazione delle previsioni di cui al citato art. 8, della legge 8 luglio 2003, n. 172, in forza del quale *"...in deroga all'articolo 59 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, le ordinanze di polizia marittima concernenti la disciplina dei limiti di navigazione rispetto alla costa sono emanate dal capo del compartimento marittimo..."*;
- VISTA la propria ordinanza di *"sicurezza balneare"*;
- CONSIDERATA la necessità di adeguare le previsioni della propria ordinanza compartimentale n.19/2020 al contenuto delle disposizioni regolamentari introdotto con il citato D.M. 17 settembre 2024, n.133;
- RITENUTA la propria competenza a disciplinare la materia dei limiti di navigazione rispetto alla costa per le unità da diporto di cui al d.lgs 171/2005 e s.m.i. nell'ambito del compartimento marittimo di Ortona, segnatamente:

- ai limiti di distanza dalla costa entro i quali, durante la stagione balneare, è vietata la navigazione, la sosta e l'ancoraggio dei natanti, delle imbarcazioni e delle navi da diporto, eccezion fatta per i c.d. "natanti da spiaggia" espressamente individuati dall'art.27, comma 3, lett. c) del codice della nautica da diporto, in relazione al periodo dell'anno;
- ai limiti di velocità e di emissioni sonore permanentemente applicabili ai natanti, alle imbarcazioni e alle navi da diporto, in funzione della distanza dalla costa, indipendentemente dalla stagione ovvero durante la stagione balneare;

O R D I N A

Articolo 1

(Ambito di applicazione)

La presente ordinanza trova applicazione nelle acque marittime del Compartimento marittimo di Ortona, la cui giurisdizione si estende dal Comune di Francavilla al Mare (incluso) al Comune di San Salvo (incluso) - foce del fosso Formale del Molino, limite della Regione Abruzzo).

Articolo 2

(Zone di mare interdette alla navigazione di qualsiasi unità durante la stagione balneare)

2.1 Nelle acque del compartimento marittimo di Ortona, durante il periodo stabilito dalle vigenti ordinanze di "sicurezza balneare" emanate dal Capo del circondario marittimo competente per territorio e comunque nel periodo compreso tra il 1° maggio e il 31 ottobre, le zone di mare riservate alla balneazione sono quelle ricomprese entro la fascia di:

- 300 (trecento) metri dalla battigia, in presenza di spiagge;
- 150 (centocinquanta) metri dalle scogliere a picco o da coste rocciose.

2.2 Nelle zone di mare riservate alla balneazione ai sensi del precedente comma 2.1, è vietata la navigazione, la sosta, l'ancoraggio e il transito di qualsiasi unità, indipendentemente dalla propulsione (a motore – anche elettrico – a vela o a remi), con l'esclusione dei natanti di cui all'art. 27, comma 3, lett. c) del d.lgs 18 luglio 2005, n.171 e s.m.i., del tipo jole, pattini, sandolini, pedalò, mosconi, lance, s.u.p. (*stand up paddle*), kayak e similari non provvisti di motore, a condizione di non arrecare pericolo o disturbo ai bagnanti.

Articolo 3

(Limiti di velocità per tutte le unità)

3.1 Limite di velocità permanente entro i 500 metri dalla costa - Nelle acque del compartimento marittimo di Ortona, fermi restando i divieti di cui al precedente articolo 1, entro il limite di 500 (cinquecento) metri di distanza dalla costa, da scogliere frangiflutto, dal limite esterno dell'imboccatura dei porti, di approdi e di punti di ormeggio, la navigazione a motore è consentita alla velocità massima di 8 (otto) nodi e con gli scafi in dislocamento.

3.2 Limite di velocità durante la stagione balneare oltre i 500 metri ed entro i 1.000 metri dalla costa - Durante la stagione balneare, come definita all'articolo 2, comma 2.1 della presente, nelle zone di mare oltre i 500 (cinquecento) metri dalla costa, tutte le unità da diporto devono navigare con velocità non superiore a 10 (dieci) nodi e con gli scafi in dislocamento fino alla distanza di 1000 (mille) metri dalla costa, da scogliere frangiflutto, dal limite esterno dell'imboccatura dei porti, di approdi e di punti di ormeggio.

3.3 Limite di velocità permanente all'interno di porti, rade e baie - All'interno dei porti, nelle rade e nelle baie ove si trovano unità all'ancora è fatto obbligo di manovrare con massima prudenza e a velocità, comunque, non superiore a 3 (tre) nodi e con gli scafi in dislocamento.

Articolo 4 (Emissioni sonore delle unità da diporto)

Nelle acque del compartimento marittimo di Ortona è fatto divieto alle unità da diporto in transito, in sosta e all'ancora entro il limite di 500 (cinquecento) metri di distanza dalla costa di produrre rumori molesti.

Articolo 5 (Disposizioni finali)

4.1 La presente ordinanza, che abroga e sostituisce la precedente ordinanza n. 19/2020, in data 09 luglio 2020, entra in vigore a partire dalla sua pubblicazione sul sito *web* istituzionale del Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera (vedasi commi successivi) e deve essere esposta, a cura dei concessionari di stabilimenti balneari e di strutture destinate alla nautica da diporto, in luoghi ben visibili agli utenti per tutta la durata dei periodi di apertura delle strutture al pubblico.

4.2 I divieti ed i limiti di navigazione imposti con la presente ordinanza non trovano applicazione rispetto alle unità navali della Guardia Costiera e degli altri Corpi militari e/o di polizia/pubblico soccorso che, in ragione dei propri compiti d'istituto, abbiano necessità, non procrastinabile, di navigare nelle zone di mare qui disciplinate e/o con velocità diverse da quelle prescritte, adottando comunque le opportune cautele per la sicurezza della navigazione e la salvaguardia dell'incolumità di bagnanti e subacquei.

4.3 Per tutto quanto non espressamente previsto dalle presenti norme si rinvia alle vigenti, applicabili disposizioni adottate dalle amministrazioni statali e/o locali competenti ed alle altre ordinanze di disciplina della sicurezza della navigazione e salvaguardia della vita umana in mare emanate da questa Capitaneria di porto e dall'Ufficio circondariale marittimo di Vasto, consultabili sul sito www.guardiacostiera.gov.it/ordinanze.

4.4 I contravventori alla presente ordinanza, salvo che il fatto costituisca reato, saranno puniti ai sensi degli artt. 53 e seguenti del d. lgs. 18.07.2005, n. 171 e s.m.i., ovvero e salvo che la fattispecie non integri gli estremi di diverso e/o più grave reato, ai sensi dell'articolo 1231 cod. nav. o degli articoli 589-bis e 590-bis del codice penale, restando impregiudicate le eventuali conseguenze civilistiche connesse alle responsabilità derivanti dall'illecito comportamento posto in essere.

12.5 È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente ordinanza, i cui oneri di pubblicazione verranno assolti, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge n.69/2009, mediante pubblicazione nella sezione “ordinanze” del sito *web* istituzionale del Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera www.guardiacostiera.gov.it/ordinanze oltre all'invio per la pubblicazione agli albi *on line* dei Comuni rivieraschi di Ortona, San Vito Chietino, Rocca San Giovanni, Francavilla al Mare, Fossacesia, Torino di Sangro, Casalbordino, Vasto e San Salvo, la diffusione alle Forze di polizia operanti nel compartimento marittimo di Ortona e agli operatori locali della nautica da diporto e del turismo balneare.

Ortona, (vedasi stringa di registrazione)

IL CAPO DEL COMPARTIMENTO MARITTIMO
C.F. (CP) Dario AMBROSINO